

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.**

## **CAPO I**

### *GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI*

#### **Art. 1**

*(Sostituzione dell' articolo 29 della legge regionale 29/2005 )*

1. L' articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), è sostituito dal seguente:

#### **<<Art. 29**

*(Giornate di chiusura degli esercizi)*

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.>>.

(1)

2. Le disposizioni di cui all' articolo 29 della legge regionale 29/2005 , come sostituito dal comma 1, hanno efficacia dall'1 ottobre 2016.

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo.

## **Art. 2**

*(Modifica dell' articolo 29 bis della legge regionale 29/2005 )*

1. Il comma 2 dell'articolo 29 bis della legge regionale 29/2005 è abrogato.

## **Art. 3**

*(Modifiche all' articolo 30 della legge regionale 29/2005 ) (1)*

1. All' articolo 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.>>;

**b)** il comma 2 è abrogato;

**c)** al comma 3 dopo le parole << Lignano Sabbiadoro. >> sono aggiunte le seguenti:  
<< Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, sulla base delle rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG. >>.

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo e successivamente dall'articolo 14 della L.R. n. 19/2016.